

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2024
101/2024/R/EEL

INTEGRAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA VERSO I CLIENTI DOMESTICI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMI 5 E 5-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1288^a riunione del 26 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con la legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con la legge 21 settembre 2022, n. 142;
- decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con la legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);

- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com (di seguito: deliberazione 208/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com;
- la segnalazione dell’Autorità 6 luglio 2023, 308/2023/I/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 600/2023/R/eel);
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela al 1 gennaio 2021 per le piccole imprese (diverse dalle microimprese) e al 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- la medesima legge ha demandato, tra l’altro, all’Autorità il compito sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *“servizio a tutele gradualità per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*,

nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;

- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese mentre, con riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continueranno a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) (art. 16-ter, commi 1 e 2);
- inoltre, il decreto legislativo 210/21 ha previsto, “[a] decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”, un obbligo in capo ai fornitori di offrire, ai clienti vulnerabili, la fornitura di energia elettrica a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'Autorità (art. 11, comma 2);
- ai sensi del predetto decreto legislativo, sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
 - i. si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - ii. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - iii. rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - iv. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - v. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - vi. di età superiore ai 75 anni;
- nelle more dell'adozione delle richiamate misure a favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 ha prorogato transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per questi clienti (art. 16-ter, comma 3);
- il decreto ministeriale del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, ha disposto, “*al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte*”, la necessità di “*introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero*”, prevedendo a tal fine che i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero siano assegnati al servizio a tutele graduali disciplinato dall'Autorità (art. 2, comma 1).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza, l’Autorità ha pubblicato in successione:
 - i. la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l’individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, hanno avuto titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - le condizioni di erogazione del servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese del settore dell’energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime*, a partire dal 1 luglio 2021;
 - le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - ii. la deliberazione 208/2022/R/eel che ha definito la regolazione e le modalità di affidamento del servizio a tutele graduali per le microimprese, a partire dalla regolazione dell’omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
 - iii. la deliberazione 362/2023/R/eel che, anche tenendo conto di quanto già definito con le precedenti delibere (*sub* i. e ii.), ha stabilito (A) le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) e (B) le modalità di assegnazione dello stesso;
- con specifico riferimento alle modalità di assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, la citata deliberazione 362/2023/R/eel ha affidato ad Acquirente unico il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate così da rispettare il termine di conclusione delle procedure concorsuali, inizialmente previsto per il 10 gennaio 2024;
- in data 26 settembre 2023, Acquirente unico ha pubblicato il Regolamento di gara che, secondo quanto previsto dalla deliberazione 362/2023/R/eel, prevedeva, tra le altre cose, lo svolgimento delle aste l’11 dicembre 2023 e la pubblicazione dei relativi esiti il 10 gennaio 2024;
- rispetto al predetto termine di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali, la deliberazione 362/2023/R/eel aveva, tra l’altro, fissato al 1 aprile 2024 la data di attivazione del STG, prevedendo così un periodo di tre mesi per l’esecuzione di tutte le attività strumentali a permetterne l’operatività, tra cui, a titolo esemplificativo, l’acquisizione delle anagrafiche dei punti di prelievo da parte del Sistema Informativo Integrato, il versamento delle garanzie richieste dai gestori di rete e il trasferimento, dagli esercenti la maggior tutela uscenti agli esercenti il STG entranti, di informazioni puntuali sui singoli clienti attinenti alle modalità di pagamento e di invio del

documento di fatturazione scelte dal cliente; il termine per l'invio di dette informazioni era stato fissato al 15 marzo 2024;

- inoltre, tra le iniziative informative rivolte ai clienti finali, la predetta deliberazione aveva anche previsto un obbligo:
 - in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti, nel periodo compreso tra settembre 2023 e marzo 2024, di allegare, ad almeno due bollette, di cui la seconda inviata al cliente nel periodo da gennaio a marzo 2024, in un foglio separato (ovvero, nel caso di bolletta in formato dematerializzato, in file separato oppure all'interno del file della bolletta nella prima pagina del documento), un'informativa con testo standardizzato, definito dall'Autorità, differenziato tra clienti vulnerabili e non vulnerabili;
 - in capo agli esercenti il STG, di inviare, entro sette giorni dall'attivazione del servizio, un'apposita comunicazione recante le informazioni essenziali sul servizio, sull'identità dell'esercente e sulla facoltà del cliente di poter passare al mercato libero, nonché sulle modalità per attestare l'eventuale titolarità dei requisiti per essere classificato come vulnerabile con le modalità di cui alla deliberazione 383/2023/R/eel; il termine della suddetta comunicazione è incrementato a dieci giorni limitatamente alla prima attivazione che avverrà a seguito delle procedure concorsuali; la predetta comunicazione dovrà essere messa a disposizione del cliente finale anche qualora questo richieda una voltura o una nuova attivazione di un nuovo punto di prelievo ovvero di un punto precedentemente disattivato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il decreto-legge 181/23, pubblicato successivamente alla deliberazione 362/2023/R/eel, ha, tra l'altro:
 - previsto specifiche campagne informative per assicurare un'adeguata informazione ai clienti domestici in merito alla cessazione del servizio di maggior tutela e all'attivazione del STG. Tali campagne informative sono intestate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE) per il tramite di Acquirente Unico per un periodo non superiore a dodici mesi;
 - fissato al 10 gennaio 2024 il termine ultimo per lo svolgimento delle gare per STG;
 - previsto, all'articolo 14, comma 5, che *“al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, o da parte dell'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché la regolarità dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento, rilasciata dal cliente domestico per il pagamento*

- delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente rinnovata, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele gradualità o da parte dell'esercente il servizio di vulnerabilità. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo”;*
- *disposto altresì, all'articolo 14, comma 5bis, che “al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele gradualità ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele gradualità ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11”;*
 - in considerazione di quanto previsto al precedente punto, l'Autorità è dapprima intervenuta con la deliberazione 580/2023/R/eel, con la quale ha fissato al 10 gennaio 2024 la data alla quale svolgere le aste originariamente pianificate per l'11 dicembre 2023 e, successivamente, con la deliberazione 600/2023/R/eel, con cui ha differito al 1 luglio 2024 la data di attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili;
 - la medesima deliberazione 600/2023/R/eel ha inoltre:
 - lasciato invariata la data di conclusione del periodo di assegnazione del servizio, fissata al 31 marzo 2027, in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale del 17 maggio 2023 che prevede che, a partire dal 1 aprile 2027, il STG assolva alla sola funzione di servizio di ultima istanza per tutti i clienti di piccola dimensione, quali piccole imprese, microimprese e domestici non vulnerabili (art. 3, comma 1);
 - adeguato i testi informativi delle comunicazioni che dovranno essere trasmesse ai clienti domestici serviti in maggior tutela dai relativi esercenti e previsto che dette comunicazioni siano trasmesse nel periodo successivo all'identificazione degli esercenti il STG e più prossimo all'avvio di detto servizio, ossia da aprile a giugno 2024, adeguando altresì a detto termine la regolazione di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel;

- previsto che, entro il 14 giugno 2024, gli esercenti la maggior tutela trasferiscano agli assegnatari il STG per i clienti domestici non vulnerabili individuati in esito alle procedure concorsuali, con le modalità di cui alla deliberazione 383/2023/R/eel, l'informazione puntuale, per singolo punto di prelievo rifornito in maggior tutela appartenente alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera a), del TIV nella titolarità di clienti che non siano stati individuati come vulnerabili, in merito alla modalità di pagamento precedentemente prescelta dal cliente.

RITENUTO:

- opportuno, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, commi 5 e 5bis, del decreto-legge 181/23, integrare l'informativa di cui all'Allegato C alla deliberazione 362/2023/R/eel che gli esercenti la maggior tutela dovranno trasmettere ai propri clienti domestici non vulnerabili tra aprile e giugno 2024, con l'informazione in merito al trasferimento automatico, dell'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico disposto dal decreto-legge 181/23. Ciò consente di informare quanto prima il cliente rispetto all'operatività di tale trasferimento automatico, fatti salvi gli ulteriori elementi operativi che dovranno essere resi noti dall'esercente il STG;
- che il presente provvedimento abbia carattere di urgenza, in modo che la richiamata informazione in merito al trasferimento automatico dell'addebito diretto sia inserita nella comunicazione che gli esercenti la maggior tutela dovranno trasmettere ai propri clienti domestici non vulnerabili tra aprile e giugno 2024, evitando ulteriori successive comunicazioni da parte dei medesimi esercenti;
- di non procedere, ai sensi dell'articolo 1, commi 1.3 e 1.4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, alla preventiva consultazione sia in ragione del contenuto strettamente vincolato del presente provvedimento, sia in ragione dell'urgenza di cui al precedente punto;
- opportuno rimandare a successivo provvedimento, da assumere d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il MASE, la definizione del termine e delle modalità per la messa a disposizione, da parte degli esercenti il servizio di maggior tutela agli assegnatari il STG, delle informazioni necessarie per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento scelto dal cliente domestico, nonché l'integrazione della comunicazione con cui gli assegnatari il STG informano il cliente finale dell'avvenuta attivazione del servizio, di cui all'articolo 4, comma 4.9, dell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato C alla deliberazione 362/2023/R/eel:
 - i. dopo la frase *“Le ricordiamo che, nel mese di luglio 2024, il Suo nuovo venditore Le comunicherà l’attivazione del STG e le relative informazioni.”* È inserita la frase:
“L’eventuale autorizzazione all’addebito diretto su suoi conti di pagamento o strumenti di pagamento, da lei rilasciata per il pagamento delle fatture per la sua fornitura di energia elettrica, si intende automaticamente rinnovata, anche per il pagamento delle fatture emesse dall’esercente il servizio a tutele gradualì. Si rinvia, per ulteriori informazioni, alla comunicazione che riceverà nel mese di luglio 2024 da parte del nuovo venditore”;
2. di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato C della deliberazione 362/2023/R/eel, così come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini